

Codice A1814B

D.D. 29 luglio 2021, n. 2219

Autorizzazione idraulica (PI 1109 R. Dorzegna) per realizzazione di scogliere in sponda destra e sinistra del R. Dorzegna a monte dell'abitato di Grondona (AL). Richiedente: Comune di Grondona (AL).



ATTO DD 2219/A1814B/2021

DEL 29/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1109 R. Dorzegna) per realizzazione di scogliere in sponda destra e sinistra del R. Dorzegna a monte dell'abitato di Grondona (AL). Richiedente: Comune di Grondona (AL).

In data 30/04/2021 con nota assunta a ns. prot. n. 020693, il Comune di Grondona (AL), Via Vittorio Emanuele II n. 6, cod. fisc. 83000970067, Pec: protocollo@pec.comune.grondona.al.it, ha trasmesso gli elaborati relativi alla costruzione di un nuovi tratti di difesa in massi delle sponde destra e sinistra rispettivamente di circa 147 e 54 m sul R. Dorzegna, a monte del concentrico, in comune di Grondona (AL).

Gli elaborati relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n° 2 tavole grafiche e da relazione tecnica e relazione specialistica, redatti dai tecnici dell' A.T.P. GR Progetti - (Ing.Gemme Roberto) - Geom. CARNIGLIA Valter, dalle quali si evince la realizzazione di un tratto continuo di difesa spondale in massi posti in sagoma di sponda destra del R. Dorzegna di circa 147 m di lunghezza e di circa 5 m di altezza dello spiccato, e di tratti discontinui di difesa spondale in massi posti in sagoma di sponda sinistra di pari dimensioni, la cui lunghezza totale è di circa 54 m; per la realizzazione delle opere si presuppone altresì l'accesso all'alveo di mezzi, senza ulteriore indicazione progettuale di necessità di realizzazione di savanelle, guadi, deviazione delle acque e messa in secca dell'alveo. Per la realizzazione delle opere verranno comunque eseguiti scavi in alveo di materiale litoide pari a circa 1600 mc (proveniente dalla realizzazioni delle scogliere); il territorio di Grondona ricade in area 2 della "Carta regionale del litoide di fiume", approvata con deliberazione 9 febbraio 2015, n. 21-1004.

Successivamente con nota del RUP a prot. n. 1246 del 23/7/2021 (assunta a ns. prot. n. 0034651 del 23/07/2021), il comune di Grondona ha formalizzato la richiesta di cessione gratuita del materiale litoide derivante dalla realizzazione delle opere in oggetto, al comune stesso che lo utilizzerà per finalità pubbliche nel rispetto di quanto previsto dal punto b) dell'allegato alla D.G.R. 4 - 2929 del 05/03/2021.

Con DGC n. 16 del 26/04/2021, il comune di Grondona ha approvato il progetto definitivo.

Preso atto che l'intervento risulta localizzato immediatamente a monte del centro abitato di Grondona e finalizzato al completamento di intervento di somma urgenza già inserito in un programma regionale di pronto intervento; dato atto altresì che in base alla richiesta comunale, la cessione del materiale litoide avverrà a titolo gratuito ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 37/2020, e che come previsto dalla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002, trattandosi di interventi ad iniziativa pubblica, non sono dovute le spese di istruttoria e di vigilanza.

Per quanto di competenza, a seguito di quanto inviato dal richiedente, si ritiene che la realizzazione delle opere di protezione spondali del R. Dorzegna, in quanto garanti del mantenimento della sezione di deflusso e determinanti un esubero di materiale litoide (derivante dagli scavi) non riutilizzabile a fini idraulici sul rio, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

Dovranno essere creati idonei ammorsamenti sia in fondazione sia in parete per la scogliera di sponda sinistra;

la realizzazione delle opere di protezione spondale radenti, non dovrà determinare restringimenti alle sezioni di deflusso esistenti;

è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici il Comune di Grondona ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione alle autorità competenti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;

visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;

visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).

Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;

Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e smi;

visto l'art. 37 della L.R. n. 15/2020;

determina

a) di concedere gratuitamente al Comune di Grondona (AL), l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Rio Dorzegna, per un volume complessivo di 1600 mc a favore del Comune stesso che realizza l'intervento, da utilizzare *per finalità pubbliche nel rispetto di quanto previsto dal punto b) dell'allegato alla D.G.R. 4 – 2929 del 05/03/2021*;

b) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Grondona (AL), ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e non causare pericoli per la pubblica incolumità; a tal fine dovranno essere apposti appositi nella zona dei lavori idonea segnaletica (a discrezione, cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice). Durante l'esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall'inquinamento;

i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie

al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

ad avvenuta rimozione, entro i termini di cui al punto 4, del quantitativo di materiale litoide assentito, il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia della quantità estratta sia della modalità esecutiva sia della destinazione d'uso;

il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente concessione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Il Comune di Grondona dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.37/2006, da parte del Servizio Tecnico Faunistico Provinciale e Ittiofauna – Settore Valorizzazione Ambientale e Faunistica – Direzione Ambiente e Pianificazione della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli